

***Regolamento di procedura per l'apertura delle medie strutture di vendita nel territorio comunale.
Norme per l'esercizio delle attività di vendita al dettaglio in sede fissa.***

Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114
Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59
Legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50

**"Regolamento di procedura per l'apertura delle medie strutture di vendita nel territorio comunale.
Norme per l'esercizio delle attività di vendita al dettaglio in sede fissa."**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 18.12.2014

Premessa

L'articolo 117, comma 6, della Costituzione riconosce ai Comuni *"potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite"*, e l'articolo 4, comma 4, della L. 131/2003 ha inteso definire l'ambito di competenza prevedendo che *"La disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane è riservata alla potestà regolamentare dell'ente locale, nell'ambito della legislazione dello Stato o della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli articoli 114, 117, sesto comma, e 118 della Costituzione"*.

Articolo 1

Ambito di applicazione e riferimenti normativi

Le seguenti disposizioni disciplinano il procedimento per l'apertura delle medie strutture di vendita nel territorio comunale ai sensi dell'articolo 18, comma 5, della L.R. 28 dicembre 2012, n. 50, e altre procedure inerenti le attività di vendita al dettaglio in sede fissa, in applicazione della legge medesima.

Ai fini del presente regolamento si intendono per:

- SCIA: la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;
- D.Lgs. 114/98: il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 *"Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"*;
- L.R. 29/2007: la legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 *"Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande"*.
- D.Lgs. 59/2010: il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 *"Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno"*;
- D.Lgs. 159/2011: il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 *"Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136"*;
- L.R. 50/2012: la legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 *"Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto"*;
- Regolamento regionale 1/2013: il regolamento regionale n. 1 del 21 giugno 2013 *"Indirizzi per lo svolgimento del sistema commerciale (art. 4 L.R. 28/12/2012 n. 50)"*.

TITOLO I

Disciplina delle attività e norme procedurali

Articolo 2

Esercizi di medio dettaglio con superficie di vendita non superiore a mq. 1.500

1. Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della L.R. 50/2012, l'apertura, l'ampliamento o la riduzione di superficie, il mutamento del settore merceologico, il trasferimento di sede nonché il subingresso di medie strutture di vendita **con superficie di vendita non superiore a mq. 1.500** sono soggetti alla presentazione di apposita segnalazione certificata di inizio attività.
2. La SCIA deve contenere - oltre alle generalità del segnalante - quanto segue:
 - a) l'ubicazione, la superficie di vendita dell'esercizio (senza suddivisione tra i due settori) e i relativi settori merceologici;
 - b) la dichiarazione attestante il possesso di almeno uno dei requisiti professionali di cui all'articolo 71, comma 6, del D.Lgs. 59/2010 per il settore alimentare, in capo al segnalante o ad altra persona preposta all'attività commerciale;
 - c) la dichiarazione attestante l'assenza delle condizioni ostative all'esercizio dell'attività commerciale di cui all'articolo 71, commi 1, 3, 4 e 5 del D.Lgs. 59/2010, in capo al segnalante nonché ai soggetti indicati all'articolo 85, comma 2, del D.Lgs. 159/2011;

- d) la dichiarazione attestante l'insussistenza di "*cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*" (antimafia) in capo al segnalante nonché ai soggetti indicati all'articolo 85, commi 2 e 2-bis, del D.Lgs. 159/2011;
- e) l'autocertificazione attestante la conformità dei locali, sede dell'attività, alla normativa vigente in materia urbanistico-edilizia, igienico sanitaria e di prevenzione incendi per la relativa utilizzazione;
- f) una relazione tecnico-descrittiva che dimostri la compatibilità dell'insediamento con lo strumento urbanistico, allegando idonee planimetrie, in scala adeguata, dei locali e dell'area dalle quali si evince rispettivamente:
 - la viabilità esistente e quella in programma, l'accessibilità, le superficie di vendita e di servizio, nonché i parcheggi vincolati al punto vendita con quantificazione degli stessi rispetto alle prescrizioni di legge;
 - la struttura, con indicati gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio esistenti nel contesto dell'area di insediamento.

La SCIA deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal richiedente nei termini di legge.

- 3. Nei casi di assenza dei dati o della documentazione suindicati, il responsabile del procedimento comunica al soggetto interessato – per il tramite del SUAP - l'inammissibilità e l'inefficacia della stessa, nonché il divieto di prosecuzione della relativa attività.

Articolo 3

Esercizi di medio dettaglio con superficie di vendita superiore a mq. 1.500

- 1. Ai sensi dell'articolo 18, commi 2 e 3, della L.R. 50/2012, l'apertura, l'ampliamento, il trasferimento di sede e la trasformazione di tipologia di medie strutture **con superficie di vendita superiore a mq. 1.500** sono soggetti alla presentazione di apposita domanda. Sono, invece, soggetti alla presentazione di apposita SCIA – con le modalità di cui al precedente articolo 2 - la riduzione di superficie, il mutamento del settore merceologico ed il subingresso.
- 2. L'istanza deve contenere - oltre alle generalità del richiedente - quanto segue:
 - a) l'ubicazione, la superficie di vendita dell'esercizio e i settori merceologici, con distinzione della superficie di vendita relativa a ciascuno di essi;
 - b) la dichiarazione attestante il possesso di almeno uno dei requisiti professionali di cui all'articolo 71, comma 6, del D.Lgs. 59/2010 per il settore alimentare, in capo al richiedente o ad altra persona preposta all'attività commerciale;
 - c) la dichiarazione attestante l'assenza delle condizioni ostative all'esercizio dell'attività commerciale di cui all'articolo 71, commi 1, 3, 4 e 5 del D.Lgs. 59/2010, in capo al richiedente nonché ai soggetti indicati all'articolo 85, comma 2, del D.Lgs. 159/2011;
 - d) la dichiarazione attestante l'insussistenza di "*cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*" (antimafia) in capo al richiedente nonché ai soggetti indicati all'articolo 85, commi 2 e 2-bis, del D.Lgs. 159/2011;
 - e) la dichiarazione attestante che il vigente strumento urbanistico comunale consente l'insediamento dell'esercizio richiesto, allegando idonee planimetrie - in scala adeguata e a firma di tecnico abilitato - indicanti i locali e l'area interessata dall'insediamento, dalle quali si evince rispettivamente:
 - la viabilità esistente e quella in programma, l'accessibilità, la superficie di vendita e di servizio, nonché i parcheggi vincolati al punto vendita con quantificazione degli stessi rispetto alle prescrizioni di legge;
 - la struttura, con indicati gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio esistenti nel contesto dell'area di insediamento;
 - f) in relazione al titolo edilizio, la dichiarazione attestante il possesso dello stesso, o gli estremi di presentazione della relativa istanza di rilascio;
 - g) per le aree esterne al perimetro dei centri storici idoneo studio di impatto sulla viabilità così come previsto dall'articolo 22, comma 3, della L.R. 50/2012 e con le modalità stabilite dall'articolo 11 del Regolamento regionale n. 1/2013.

La domanda deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal richiedente nei termini di legge.

- 3. Nei casi di assenza dei dati o della documentazione suindicati, il responsabile del procedimento comunica al soggetto interessato – per il tramite del SUAP - l'inammissibilità della stessa, nonché l'archiviazione della relativa pratica.

4. L'esame della domanda e il rilascio della relativa autorizzazione non sono subordinati alla presentazione preventiva né della SCIA sanitaria né del certificato di prevenzione incendi.
5. Ai sensi dell'articolo 18, comma 6, della L.R. 50/2012, il rilascio dell'autorizzazione commerciale è subordinato al possesso del relativo titolo edilizio. Qualora lo stesso non sia posseduto all'atto della presentazione della domanda di rilascio dell'autorizzazione commerciale, il procedimento deve intendersi automaticamente sospeso fino alla successiva comunicazione – per il tramite del SUAP - di avvenuto ottenimento del titolo edilizio, comprensiva della dichiarazione di conformità dello stesso alla documentazione tecnica allegata alla domanda per l'autorizzazione commerciale. Qualora detta comunicazione non pervenga entro il termine il 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza commerciale, salvo motivata proroga, la relativa pratica è archiviata d'ufficio senza adozione di alcun altro atto amministrativo.
6. L'eventuale diniego del titolo edilizio comporta anche il diniego dell'autorizzazione commerciale.
7. Al fine del rilascio dell'autorizzazione di media struttura di vendita, il responsabile del procedimento può convocare una conferenza di servizi istruttoria che coinvolga i responsabili dei Servizi interessati.
8. Il termine di anni due previsto dall'articolo 18, comma 7, della L.R. 50/2012 per l'inizio dell'attività decorre dalla data in cui il richiedente ha ricevuto la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione. L'attivazione dell'esercizio deve essere comunicata entro il termine di 30 giorni dall'apertura, con contestuale autocertificazione attestante la conformità dei locali alla normativa vigente in materia edilizia, igienico sanitaria e di prevenzione incendi.
9. La domanda di rilascio dell'autorizzazione si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della domanda stessa, risultata ammissibile.

Articolo 4

Medio centro commerciale avente superficie di vendita non superiore a mq. 1.500

1. La SCIA per l'apertura, l'ampliamento o la riduzione della superficie di vendita, il mutamento del settore merceologico, il trasferimento di sede ed il subingresso di un medio centro commerciale avente superficie di vendita non superiore a mq. 1.500 - costituito da un'aggregazione di esercizi commerciali inseriti in una struttura edilizia a destinazione specifica, e che usufruiscono di infrastrutture o spazi di servizio comuni gestiti unitariamente – deve essere presentata, analogamente a quanto stabilito per le grandi strutture di vendita, dal soggetto titolare dell'attività o promotore. Detta SCIA deve essere presentata con le modalità di cui al precedente articolo 2, comma 2, e dovrà altresì contenere apposita dichiarazione dalla quale si evince l'avvenuto ottenimento del decreto della Provincia inerente la procedura di verifica ('screening' ambientale) di cui all'articolo 20 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
2. La SCIA individua la configurazione del centro commerciale relativamente al numero degli esercizi, alla superficie di vendita complessiva (senza distinzione tra ciascun settore) e ai relativi settori merceologici.
3. Per l'apertura di ogni singolo esercizio, anche nel caso di subingresso, dovrà parimenti essere presentata apposita SCIA con le modalità di cui al precedente articolo 2, comma 2 - ad esclusione della documentazione di cui alla lettera f) – e allegando alla stessa il formale assenso espresso dal soggetto promotore, salvo che non sia lo stesso a presentare detta SCIA per ogni singolo esercizio.
4. I titolari dei singoli esercizi possono ampliare o ridurre la superficie di vendita o mutare il relativo settore merceologico previa presentazione di un'apposita SCIA con le modalità di cui al precedente comma 3. La modifica della configurazione interna, rispetto alla SCIA originaria di apertura del centro commerciale, è aggiornata d'ufficio.
5. La variazione del soggetto titolare della SCIA di apertura del centro commerciale è subordinata alla presentazione - da parte del nuovo soggetto intestatario - di apposita SCIA, con le modalità di cui al precedente comma 3, dalla quale si evincano i termini dell'avvenuta modifica. Qualora il soggetto promotore sia titolare anche dei singoli esercizi, l'eventuale variazione di titolarità degli stessi dovrà avvenire con presentazione di apposita SCIA per ciascuno di essi, configurandosi gli stessi come distinti rami d'azienda.
6. I singoli esercizi non possono essere trasferiti al di fuori del centro commerciale.

Articolo 5

Medio centro commerciale avente superficie di vendita superiore a mq. 1.500

1. La domanda per l'apertura, l'ampliamento, il trasferimento di sede e la trasformazione di tipologia di un medio centro commerciale avente superficie di vendita superiore a mq. 1.500 - costituito da un'aggregazione di esercizi commerciali inseriti in una struttura edilizia a destinazione specifica, e che usufruiscono di infrastrutture o spazi di servizio comuni gestiti unitariamente - deve essere presentata, analogamente a quanto stabilito per le grandi strutture di vendita, dal soggetto titolare dell'attività o promotore. Detta istanza dovrà altresì contenere apposita dichiarazione dalla quale si evince l'avvenuto ottenimento del decreto della Provincia inerente la procedura di verifica ('screening' ambientale) di cui all'articolo 20 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
2. Per il centro commerciale viene rilasciata un'autorizzazione generale indicante il numero di esercizi e i settori merceologici con distinzione della relativa superficie di vendita. Successivamente, per l'apertura di ogni singolo esercizio dovrà essere presentata apposita istanza ai sensi del precedente articolo 3, ad esclusione della documentazione di cui alle lettere e), f) e g).
3. In caso di subingresso, dovrà essere presentata apposita SCIA con le modalità di cui al precedente articolo 2, comma 2, ad esclusione della documentazione di cui alla lettera f).
4. L'attivazione dell'esercizio deve essere comunicata entro il termine di 30 giorni dall'apertura, con contestuale autocertificazione attestante la conformità dei locali alla normativa vigente in materia edilizia, igienico sanitaria e di prevenzione incendi.
5. I titolari dei singoli esercizi possono ampliare o ridurre la superficie di vendita, o mutare il settore merceologico previa presentazione di apposita SCIA con le modalità di cui al precedente articolo 2, comma 2, ad esclusione della documentazione di cui alla lettera f), e previo formale consenso espresso dal soggetto promotore. La modifica della configurazione interna, rispetto all'autorizzazione originaria di apertura del centro commerciale, è aggiornata d'ufficio.
6. La variazione del soggetto titolare dell'autorizzazione di apertura del centro commerciale è subordinata alla presentazione - da parte del nuovo soggetto intestatario - di apposita SCIA, con le modalità di cui al precedente comma 3, dalla quale si evincano i termini dell'avvenuta modifica. Qualora il soggetto promotore sia titolare anche dei singoli esercizi, l'eventuale variazione di titolarità degli stessi dovrà avvenire con presentazione di apposita SCIA per ciascuno di essi, configurandosi gli stessi come distinti rami d'azienda.
7. I singoli esercizi non possono essere trasferiti al di fuori del centro commerciale.

Articolo 6

Esercizi di vicinato

1. Ai sensi dell'articolo 17 della L.R. 50/2012, l'apertura, l'ampliamento o la riduzione di superficie di vendita, il mutamento del settore merceologico, il trasferimento di sede nonché il subingresso degli esercizi di vicinato è soggetta alla presentazione di apposita segnalazione certificata di inizio attività.
2. La SCIA deve contenere - oltre alle generalità del segnalante - quanto segue:
 - a) l'ubicazione, la superficie di vendita dell'esercizio e i relativi settori, senza distinzione di superficie degli stessi;
 - b) la dichiarazione attestante il possesso di almeno uno dei requisiti professionali di cui all'articolo 71, comma 6, del D.Lgs. 59/2010 per il settore alimentare, in capo al segnalante o ad altra persona preposta all'attività commerciale;
 - c) la dichiarazione attestante l'assenza delle condizioni ostative all'esercizio dell'attività commerciale di cui all'articolo 71, commi 1, 3, 4 e 5 del D.Lgs. 59/2010, in capo al segnalante nonché ai soggetti indicati all'articolo 85, comma 2, del D.Lgs. 159/2011;
 - d) la dichiarazione attestante l'insussistenza di "*cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*" (antimafia) in capo al segnalante nonché ai soggetti indicati all'articolo 85, commi 2 e 2-bis, del D.Lgs. 159/2011;
 - e) l'autocertificazione attestante la conformità dei locali, sede dell'attività, alla normativa vigente in materia urbanistico-edilizia, igienico sanitaria e di prevenzione incendi per la relativa utilizzazione.La SCIA deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal richiedente nei termini di legge.
3. Nei casi di assenza dei dati suindicati, il responsabile del procedimento comunica - per il tramite del SUAP - al soggetto interessato l'inammissibilità e l'inefficacia della stessa, nonché il divieto di prosecuzione della relativa attività.

TITOLO II

Norme generali

Articolo 7

Superficie di vendita

1. Negli stessi locali è consentito, oltre alle attività commerciali, l'esercizio di altre tipologie di attività, anche eventualmente esercitate da soggetti diversi, nel rispetto delle discipline specifiche di ciascuna attività e con l'individuazione della superficie d'esercizio relativa a ciascuna di esse, e fatta comunque salva l'ottemperanza alle norme urbanistico-edilizie e sanitarie.
2. Ogni esercizio commerciale può essere costituito da un unico o da più locali, direttamente e funzionalmente collegati.
3. Nel caso di esercizio promiscuo nello stesso locale delle attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio, l'intera superficie di vendita è presa in considerazione ai fini dell'applicazione di entrambe le discipline vigenti per le due tipologie di attività con la conseguenza che risultano applicabili le disposizioni più restrittive fra quelle vigenti per le due attività in questione.
In caso di esercizio congiunto, l'intera superficie di vendita è sottoposta alle disposizioni previste per l'esercizio del commercio al dettaglio, essendo quelle relative al commercio all'ingrosso liberalizzate anche in caso di grandi superfici di vendita.
Rimane comunque ammissibile, senza alcuna limitazione, l'esercizio disgiunto del commercio al dettaglio e all'ingrosso che si concretizza - qualora la superficie delle due tipologie risulti debitamente separata tramite adeguati divisori - anche se l'attività viene svolta nell'ambito del medesimo locale, e che comporta la distinta applicazione della specifica normativa a ciascuna delle distinte porzioni di superficie interessate.

Articolo 8

Particolarità merceologiche dei settori

1. La vendita al pubblico, in un'unica confezione e ad un unico prezzo, di prodotti appartenenti a settori merceologici diversi, è consentita nell'esercizio che abbia nel proprio settore merceologico il prodotto che rispetto agli altri contenuti nella confezione risulti di valore ragguagliabile ad almeno i tre quarti del prezzo della confezione stessa, tenendo conto dei valori di mercato dei rispettivi prodotti.
2. L'attività di vendita corrispondente alle tabelle merceologiche speciali - di cui alla tabella "Allegato 9" del D.M. 4 agosto 1988, n. 375 - è vincolata all'attività principale di farmacia, rivendita di generi di monopolio o distributore di carburanti e non possono essere cedute separatamente da tale attività.
3. Non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande l'assaggio gratuito di prodotti organizzato dal venditore ai fini promozionali o di scelta.
4. In assenza di un divieto normativo espresso, al fine di mantenere la possibilità dell'affidamento in gestione dei reparti, già normata dalla L.R. 13 agosto 2004, n. 15, e in analogia a quanto stabilito per le attività di somministrazione di alimenti e bevande dalla L.R. 29/2007, il titolare di un esercizio commerciale organizzato su più reparti può affidare la gestione in proprio di uno o più di essi - per un periodo di tempo convenuto - ad un soggetto in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del D.Lgs. 59/2010. Detto affidamento in gestione deve essere comunicato al SUAP entro 30 giorni dalla stipula del contratto. Qualora il titolare dell'attività non provveda alla predetta comunicazione, risponde in proprio, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2208 del codice civile. La fattispecie di cui al presente comma non costituisce subingresso nell'attività.
5. Gli esercizi commerciali autorizzati o per i quali sia stata presentata la SCIA per l'ex settore merceologico "misto", ai fini sia della ricognizione degli esercizi esistenti - di cui al successivo articolo 12 - sia per il subingresso, sono automaticamente abilitati alla vendita dei prodotti di cui ai settori alimentare e non alimentare, senza obbligo di indicare le due distinte superfici.
6. Gli esercizi di vicinato o di media struttura abilitati per il settore merceologico "grande fabbisogno di superficie" di cui all'articolo 7, comma 7, della L.R. 13 agosto 2004, n. 15, ai fini sia della ricognizione degli esercizi esistenti - di cui al successivo articolo 12 - sia per il subingresso, sono automaticamente abilitati alla vendita dei prodotti di cui al settore non alimentare.

Articolo 9

Attività di vendita stagionali e temporanee

1. Per "*stagione*" si intende un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio l'attività.
2. In occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali, eventi locali straordinari o di altre riunioni straordinarie di persone, l'attività di vendita può essere svolta in via temporanea previa presentazione di apposita segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 17 della L.R. 50/2012 e nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria ed edilizia. La SCIA ha validità limitatamente al periodo di effettivo svolgimento delle predette manifestazioni.

Articolo 10

Comunicazioni

1. Ai sensi degli articoli 17 (per gli esercizi di vicinato, giusto anche l'articolo 22, comma 5, lettera a), del D.Lgs. 114/98), 18, commi 1 e 3 (per le medie strutture), e 19, comma 2 (per le grandi strutture), della L.R. 50/2012, sono soggette a mera comunicazione la cessazione dell'attività di vendita e la sospensione della stessa fino ad un anno.
2. È altresì soggetta a comunicazione – da presentarsi entro 90 giorni dal verificarsi - la modifica della denominazione o della ragione sociale delle società esercenti l'attività commerciale.
3. Per gli esercizi di vicinato e le forme speciali di vendita al dettaglio, qualora entro 90 giorni dalla data di presentazione della SCIA, non sia stato dato inizio all'attività, detta segnalazione diventa inefficace, con l'obbligo da parte dell'ufficio competente di darne comunicazione all'interessato.
4. La comunicazione di cessazione dell'attività di cui al comma 1 non è necessaria in caso di subingresso, configurandosi questo - giusto il relativo atto notarile che ne fissa i termini di validità – come un mero cambio di titolarità con continuità dell'attività preesistente.
5. È soggetta a specifica autorizzazione la proroga della sospensione dell'attività oltre un anno, da rilasciarsi in caso di comprovata necessità, su motivata preventiva richiesta dell'interessato.

Articolo 11

Subingressi

1. Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di vendita per atto tra vivi o a causa di morte comporta la cessione all'avente causa del titolo abilitante allo svolgimento della relativa attività, sempreché sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio e il subentrante sia in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 71 del D.Lgs. 59/2010.
2. Qualora il proprietario del ramo d'azienda concesso in affitto non presenti la SCIA di subingresso per reintestazione, deve comunque provvedere - entro il termine di un anno dalla data di cessazione della gestione, pena la decadenza/inefficacia del titolo - al trasferimento dell'azienda in proprietà o in gestione a terzi, a prescindere dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 della D.Lgs. 59/2010. Entro 30 giorni dall'avvenuta scadenza/risoluzione del contratto, il proprietario deve darne opportuna notizia al Comune.
3. Il subentrante già in possesso dei requisiti, alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività, solo dopo aver presentato la SCIA per subingresso. Qualora, a decorrere dalla data di presentazione di detta segnalazione, non inizi l'attività entro il termine previsto dall'articolo 22, comma quarto, lettera a) del D.Lgs. 114/98, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.
4. Il subentrante per causa di morte, non in possesso dei requisiti professionali alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività solo dopo aver dimostrato il possesso dei requisiti professionali e aver presentato la SCIA per subingresso. Qualora a decorrere dalla data di presentazione di detta segnalazione non inizi l'attività entro il termine previsto dall'articolo 22, comma quarto, lettera a) del D.Lgs. 114/98, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.
5. Fermo restando il disposto dei commi precedenti, il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti professionali, ha comunque facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività del dante causa, dandone immediata comunicazione, e comunque per non più di 365 giorni dall'apertura della successione. Una volta chiusa la successione ereditaria, il soggetto avente titolo per l'esercizio dell'attività deve presentare apposita SCIA per subingresso ai sensi del precedente primo comma.

6. Il subentrante per atto tra vivi, non in possesso dei requisiti professionali alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio, può iniziare l'attività solo dopo aver dimostrato il possesso dei requisiti professionali e aver presentato la SCIA per subingresso. Decade da tale diritto nel caso in cui non inizi l'attività entro il termine previsto dall'articolo 22, comma 4 lettera a) del D.Lgs. 114/98.
7. Nei casi in cui il tribunale autorizzi la continuazione dell'impresa commerciale da parte di un incapace, chi tutela ai sensi di legge gli interessi dell'incapace deve darne immediata comunicazione, incaricando per la conduzione dell'esercizio idonea persona in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla legge. Entro 90 giorni dalla cessazione dello stato di incapacità, accertata ai sensi di legge, l'interessato deve darne comunicazione, autocertificando il possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività commerciale. Qualora non venga in possesso dei requisiti entro il termine di un anno dalla detta cessazione di incapacità, salvo proroga in caso di comprovata necessità, decade dal titolo o dal diritto per l'esercizio dell'attività.
8. Le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo si applicano anche agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla L.R. 29/2007.
9. I termini previsti dal presente articolo possono essere prorogati su motivata richiesta dell'interessato da presentarsi preventivamente alla relativa scadenza.
10. Venga verificata la permanenza degli standard a parcheggio prevista dal titolo edilizio.

Articolo 12

Ricognizione degli esercizi commerciali

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma 5, della L.R. 50/2012, il Servizio Attività Produttive – entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento – procede alla ricognizione degli esercizi commerciali esistenti alla data del 1° gennaio 2013. Detta ricognizione assegna agli esercizi i settori merceologici e la tipologia di dimensione (vicinato – media struttura – grande struttura) prevista dalla vigente disciplina regionale, ad eccezione delle grandi strutture di vendita esistenti alla data medesima ed aventi superficie di vendita non superiore a mq. 2.500, che mantengono la tipologia di grande struttura.
2. Per le attribuzioni delle superfici di vendita, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 del presente regolamento.
3. Per i centri commerciali provvisti di nulla osta, riconducibile ad una previgente normativa regionale di settore dovrà essere rilasciata d'ufficio – previa trasmissione di apposito avvio del procedimento al relativo soggetto promotore - una nuova autorizzazione generale di centro commerciale, ricognitiva della configurazione dello stesso alla data dell'autorizzazione medesima.

Articolo 13

Sanzioni e decadenza dei titoli

1. Le fattispecie di decadenza del titolo e di chiusura dell'attività di vendita al dettaglio in sede fissa – non già previste dagli articoli 17, 18 e 19 della L.R. 50/2012 – sono disciplinate dall'articolo 22 del D.Lgs. 114/98.
2. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento - fatte salve le sanzioni previste dall'articolo 27 della L.R. 50/2012 e dall'articolo 22 del D.Lgs. 114/98 – è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 7-bis del D.Lgs. 267/2000, da applicarsi con le procedure di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 14

Norme transitorie e finali

1. Le domande, le SCIA e le comunicazioni di cui al presente regolamento vanno presentate al SUAP in modalità telematica.
2. Fino a diversa specifica disciplina da parte della Regione, le disposizioni di cui all'articolo 5 sono applicabili - per quanto compatibili - anche alla gestione dei grandi centri commerciali.
3. Con l'entrata in vigore del presente regolamento, cessano di avere applicazione le disposizioni di cui ai *“Criteri di programmazione commerciale per l'insediamento delle medie strutture commerciali e norme per l'esercizio delle attività di vendita al dettaglio in sede fissa”*, approvati con delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 15.09.2005.